

**C.C. n. 29/23.07.2013 Tassa rifiuti e servizi (TARES) - Approvazione Regolamento**

L'Assessore CAVALLO, avuta la parola dal Sindaco, riferisce:

Visto l'art. 14, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s. m. e i. il quale dispone che *“a decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni”*;

Visto l'art. 14, comma 22, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s. m. e i. il quale dispone che *“con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo [...]”*;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 e s. m. e i., *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 381, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numeri 1) e 2), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, *“per l'anno 2013 è differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per l'anno 2013 è facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”*;

Considerato che:

- a) il compostaggio domestico dei rifiuti organici è un processo naturale aerobico per la trasformazione degli stessi in compost, ammendante per l'arricchimento e la fertilizzazione dei terreni;
- b) il compost reincorporato nel terreno ne previene l'impovertimento e limita i danni derivanti dalle attività umane di sfruttamento dei suoli a scopo agronomico;
- c) ai sensi dell'art. 181 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152, ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso il loro recupero;
- d) ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, a livello di ambito territoriale ottimale i rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante entro il 27 marzo 2011 e a 81 kg/anno per abitante entro il 27 marzo 2018;
- e) il compostaggio domestico deve essere quanto più possibile promosso presso i cittadini, in quanto consente di sottrarre al sistema pubblico di raccolta, trasporto e trattamento di una cospicua frazione merceologica dei rifiuti urbani con conseguenti risparmi di risorse e benefici ambientali per questo si ritiene congruo accordare una riduzione del 25% della

quota variabile del tributo riferito ai rifiuti alle utenze domestiche che praticano il compostaggio domestico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s. m. e i. *“a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

Preso atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

Preso atto che ai sensi dell'art. 14, comma 46, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s. m. e i. *“a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza”*;

Visto l'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s. m. e i.;

Ritenuto il regolamento allegato meritevole di approvazione;

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Sentita la relazione dell'assessore Cavallo e condivise la argomentazioni addotte in ordine al provvedimento da emanare;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale in ordine all'adozione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Acquisito altresì il parere favorevole espresso, dal competente Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità contabile ai sensi di legge;

Visto il parere di conformità amministrativa, espresso dal Segretario Comunale, ai sensi della determinazione del Sindaco n. 8 del 2.4.2013;

Con votazione espressa per alzata di mano, da cui risultano:

- presenti n.
- astenuti n.
- votanti n.
- voti favorevoli n.
- voti contrari n.

#### **DELIBERA**

- a) di istituire il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s. m. e i. con decorrenza dal 1° gennaio 2013;
- b) di approvare il testo allegato del regolamento che disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s. m. e i. composto di n. ... articoli e degli allegati A e B;
- c) di incaricare il responsabile dei servizi finanziari dell'inoltro di copia della presente e degli allegati al Ministero delle Finanze nei termini e secondo le modalità indicate dall'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s. m. e i.

Con separata votazione con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge, ricorrendone i presupposti, considerata l'urgenza di dare sollecita attuazione a quanto deliberato.

GPS/gps